

## COMUNICAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA ATTIVITÀ DI LAVORO E REDDITI NON INTERAMENTE RILEVATI IN ISEE

Il presente modello va compilato al momento della presentazione della domanda qualora ricorrano le condizioni riportate di seguito. Il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con legge n. 26/2019), prevede l'obbligo di una comunicazione integrativa del modello di domanda di Reddito di Cittadinanza ovvero di Pensione di Cittadinanza, per le attività lavorative subordinate, autonome e d'impresa già avviate al momento di presentazione della domanda, ma non rilevate nell'ISEE per l'intera annualità (anche se svolte all'estero). Di tali attività è necessario tenere conto ai fini della verifica del diritto alla prestazione e della determinazione **dell'importo del beneficio spettante**.

Ad esempio, nel caso la dichiarazione ISEE sia stata presentata nel corso del 2023 vanno comunicate le attività lavorative avviate dopo il 1° gennaio 2021, ancora in corso di svolgimento al momento di presentazione della domanda.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il presente modello deve essere presentato qualora in sede di domanda del beneficio il richiedente abbia barrato la casella del Quadro E, con indicazione del numero di soggetti che hanno iniziato l'attività di lavoro durante il periodo di riferimento dell'ISEE, pena l'impossibilità di procedere a definire la stessa domanda. Qualora la domanda sia stata presentata presso Poste Italiane, la presentazione di questo modello avviene, **entro 30 giorni dalla domanda**, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), gli Enti di Patronato o le sedi territoriali dell'INPS, ed è condizione imprescindibile per l'istruttoria della domanda,

Per le attività di lavoro **autonomo o di impresa**, mediante il modello RdC/PdC – Com ridotto è effettuata la comunicazione della data di inizio dell'attività svolta e dell'eventuale reddito del precedente trimestre solare.

In particolare, in sede di presentazione della domanda con la compilazione del presente modello, va comunicato il reddito da attività di lavoro autonomo o di impresa solo se al momento della domanda l'attività è stata svolta già per un intero trimestre solare, altrimenti andrà indicata solo la data di inizio attività e, con modello RdC/PdC-Com Esteso, da compilarsi entro il quindicesimo giorno successivo al termine del successivo trimestre solare, andrà indicato il reddito percepito in quel trimestre. Ad esempio, in caso di attività di lavoro autonomo avviata ad aprile 2022, e domanda di RdC presentata a giugno 2022, nel presente modello "RdC/PdC-Com ridotto" andrà comunicata solo l'avvio dell'attività di lavoro senza indicazione del trimestre di riferimento e del reddito. Entro il 15 ottobre 2022 andrà comunicato, con RdC/PdC-com Esteso, il reddito prodotto nel terzo trimestre 2022. La comunicazione va rinnovata ogni successivo trimestre solare.

In caso di più componenti il nucleo familiare, il presente modello RdC/PdC-Com Ridotto andrà compilato per ciascun componente per il quale si è verificata la variazione lavorativa.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio 2023, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023, ferme restando le ordinarie modalità di calcolo, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell'importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Dovranno, quindi, essere comunicati all'INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.

### MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Ai fini della corretta compilazione, il reddito da comunicare per le attività di lavoro dipendente è il **lordo previsto nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa** (ricavandolo, ad esempio, dal contratto). Tale valore, su base annua, è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mesi in cui si prevede di lavorare. L'eventuale maggior reddito da lavoro

dipendente, così individuato, concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80% a decorrere dal mese successivo a quello della variazione.

In caso di lavoro autonomo o d'impresa, il reddito è individuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività, relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all'atto della domanda. Il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

Nei casi di lavoro stagionale o intermittente, deve essere indicato il maggior reddito da lavoro percepito che superi il limite massimo di 3.000 euro

**Nota bene:** i redditi derivanti ad esempio da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, lavoro accessorio (lavoro occasionale non autonomo o libretto di famiglia) non devono essere comunicati.

---

**CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL RdC/PdC**

**PROTOCOLLO INPS DI DOMANDA DI RdC/PdC**

*(da inserire solo in caso di presentazione della domanda di RdC/PdC presso gli uffici postali)*

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DICHIARANTE IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE IL RDC/PDC O APPARTENENTE AL SUO NUCLEO FAMILIARE.

---

Cognome

Nome

---

Codice Fiscale

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

---

Stato

*Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)*

## RdC/PdC COM - MODELLO RIDOTTO

(da compilare in caso di attività lavorative avviate antecedentemente alla presentazione della domanda)

**Dichiaro, di svolgere le seguenti attività lavorative** all'atto della presentazione della domanda di RdC/PdC:

- attività di **lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine, parasubordinato, stagionale, intermittente** con un reddito previsto per l'anno in corso pari ad euro\* \_\_\_\_\_

\*per le attività di lavoro stagionale o intermittente, indicare esclusivamente la quota di reddito che eccede i 3.000 euro (es. reddito previsto 3.200 euro- reddito da comunicare 200 euro)

- attività **lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale o in forma partecipata**, a far data dal \_\_\_\_\_.  
Dalla suddetta attività e dalle ulteriori attività della stessa fattispecie, già precedentemente avviate, è derivato un reddito per il trimestre  1°  2°  3°  4° dell'anno \_\_\_\_\_ pari ad euro \_\_\_\_\_.

I dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al fine di aggiornare il valore degli indicatori economici del reddito familiare, ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo.

### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

**Dichiaro** che tutte le notizie da me fornite in questo modello ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ Firma

## Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o, ancora, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono trasmessi all'INPS per l'istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell'INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni e per lo svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell'INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti.

Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.

Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso e i requisiti, anche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni detentrici dei dati rilevanti, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno e l'accertamento tramite Casellario giudiziale. L'INPS riceve, altresì, dall'Autorità giudiziaria procedente i dati relativi alle condanne penali e i reati in caso di sospensione del beneficio. Nei casi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento, in particolare Guardia di Finanza, INAIL e INL, e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

L'INPS, una volta riconosciuto il beneficio, comunica al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista Carta; l'Istituto, inoltre, come previsto per legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette a disposizione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari necessaria alla attuazione della misura comprese quelle necessarie a identificare i beneficiari esclusi dagli obblighi e coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la definizione dei Patti per il lavoro, ovvero dai Servizi dei Comuni per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonché le informazioni relative alla profilazione occupazionale, anche attraverso le informazioni necessarie acquisite presso il MIM, in riferimento all'istruzione per i componenti il nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 64 anni, presso l'ANPAL in riferimento alla condizione lavorativa. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l'impiego e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il Coordinamento dei Comuni. Le informazioni necessarie sono rese disponibili ai suddetti enti per le rispettive competenze. È esclusa la diffusione dei dati trattati in assenza di espressa base giuridica legittimante. Il conferimento dei dati non indicati nel modulo di domanda con asterisco è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all'INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni. I dati necessari all'erogazione dei benefici di RdC e PdC saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 10 anni dal termine dell'erogazione medesima, salvo eventuali contenziosi. I dati relativi alle domande di benefici di RdC e PdC non accolte dall'INPS, salvo eventuali contenziosi, saranno trattati per un tempo non superiore a 5 anni dalla notifica all'interessato del provvedimento di diniego. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l'utilizzo fatto dall'INPS. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: [responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it)). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it). I contenuti della presente informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall'INPS nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai quali il richiedente è tenuto a dichiarare nel modulo di dover dare notizia. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell'ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC.